PER

D. DOMENICO CODIGNAC

CONTRO

D. VINCENZO SQUADRILLI.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.

INDICE.

§. 1. Testo de'fatti concordati preposti alla decisione impugnata.

Copia ec. FERDINANDO II. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario di Toscana.

La Gran Corte Civile residente in Trani à renduta la seguente decisione.

Nella causa iscritta a ruolo num. 8442.

TRA D. VINCENZO SQUADRILLI LEGALE DOMICILIATO IN ANDRIA, appellante, ed opponente patrocinato dal sig. D. Ciro Morea.

D. Domenico Codignac proprietario domiciliato in Corato, appellato, ed opposto patrocinato da D. Nicola Palumbo.

E D. Benedetto Giove patrocinatore domiciliato in Trani, contumace.

Le parti chiamate nelle forme consuete.

Morea à chiesto aggiudicarsi le opposizioni da Squadrilli prodotte, e per l'effetto ritenersi - 1.° Un giudicato la decisione 10 agosto 1835 contro la quistione di esistenza di fallita, e di rinvio di Squadrilli alla fallita - 2.° Rigettarsi la pronunziata prescrizione, colla conferma della sentenza appellata - 3.° Condannarsi Giove, e Codignac alle spese tutte.

Palumbo à chiesto *rigettarsi le opposizioni prodotte avverso la decisione contumaciale del 10 agosto 1835 dal sig. Vincenzo Squadrilli, e per conseguente dichiarar prescritte le due lettere di cambio de' 26 ottobre 1819 tratte da esso sig. Codignac* - IN SUSSI-

DIO A' DIMANDATO CIRCOSCRIVERSI TUTTI GLI ATTI, ANNULLARSI IL PROCEDIMENTO CHE A' AVUTO LUOGO DIRETTAMENTE CON LO STESSO - A' chiesto le spese.

Fatto notificato, ed opposto, ed indi concordato.

Codignac nel 1819 rilasciò a D. Giuseppe Squadrilli varie lettere di cambio. Fu di alcune il girante, fu il traente in quella 31 luglio di ducati 975, e *nelle due del 26 ottobre di duc. 1900.* Queste tre cambiali non pagate si protestarono. Una condanna ne fu pure emessa dal Tribunale di Commercio a *6 giugno 1820 in contumacia di Codignac.* Nel 25 agosto 1823 dichiarò la sua fallita. Il Tribunale suddetto l'ammise con sentenza del 26 detto, dichiarando aperto il fallimento dal febbrajo 1820, nominò gli agenti, il commissario, assicurò la persona del fallito, e a' 11 settembre 1823 accordò a questi un salvacondotto indefinito.

La sudetta dichiarazione di fallita uniformemente al mandato di Codignac fu scritta così - A' dichiarato ch'esso suo principale D. Domenico Codignac abitante in Corato in casa che si tiene appigionata da sua moglie da lui legalmente separata di beni fin dal fine novembre 1819 restando paralizzati gli affari di commercio di detto suo principale, ed essendogli mancati i mezzi onde adempiere alla soddisfazione delle cambiali di sua firma, allora scadute, e protestate, i possessori di esse ottennero da questo Tribunale delle condanne corrispondenti.

Si studiò far fronte alle conseguenze di tali giudizj; ma le immense perdite sofferte in diversi negoziati, ed altri avvenimenti, cui la forza dell' uomo non potea resistere, gl'impedirono a rinvenire un argine al sicuro fallimento. I creditori presenti in considerazione dell' innocenza di sua condotta, e riconoscendo altronde l'estese industrie che da lui si posse-

deano , capaci a dare delle grandi risorse entrarono in trattative di accomodo, che cominciarono ad avere il loro effetto. Infatti furono stipulati diversi istrumenti di accomodo per notar Rodriquez, Mongelli, e Musci co' quali i creditori ridussero i loro crediti al 60 per 100. Ma mentre tanto con quasi l'intero ceto de'creditori erasi stabilito , alcuni non volendo assentire al voto generale , cominciarono con de' sequestri ad appropriarsi delle masserie ; avvenimento che fe svanire il suo patrimonio, l'accordo restò dimezzato, ed ecco ch' è nella dura circostanza di dichiarare il suo fallimento a contare dal 28 febbrajo 1820, epoca in cui si appartò per esimersi dall' arresto personale.

Per tali fatti il sig. Viti fa formale dichiarazione della fallita del suo principale Domenico Codignac. Si unirono alla dichiarazione , ed in giustifica di essa diversi protesti , sentenze di condanna, citazioni, ed altre coazioni avvenute in danno di Codignac dalla suddetta punta di pagamento di novembre 1819 al febbrajo 1820.

A'5 gennaio 1833 D. Vincenzo Squadrilli cessionario di suo padre per tutte le cambiali suddette citò Codignac nel prelodato Tribunale per esserne pagato. Chiese pure la rinnovazione della detta sentenza 26 giugno 1820 come sopra pronunziata sulle tre cambiali di quali il convenuto era stato traente.

Codignac chiese. Principalmente circoscriversi tutti gli atti , e rinviarsi Squadrilli al giudizio di fallita. Secondo subordinatamente dichiararsi la carenza dell' azione per le tratte di cui era esso il girante. Terzo finalmente elevò la prescrizione quiquennale per tutte.

Il tribunale avvisò : Che la prescrizione non potè operarsi durante la fallita ostando la massima contra non *valentem*. Che *l' ostacolo della fallita di Co-*

4

dignac non era stato rimosso prima dell' ottobre 1832. Che in tal pendenza non erasi potuto operar la prescrizione. Che per le cambiali in cui Codignac era girante dovea accogliersi la carenza. *Che Squadrilli delle tre cambiali sudette in cui Codignac era traente presentato avea la sola di duc. 975, non le due altre del 26 ottobre. Con sentenza de' 31 gennaio 1833 il tribunale facendo dritto alle deduzioni delle parti* per quant' era di ragione accolse la carenza di azione per le tratte di cui Codignac era girante, il condannò poi al pagamento di quella di duc. 975, non *trovò allo stato a deliberare su quelle del 26 ottobre.*

Se ne appellò Codignac per i motivi dedotti in Tribunale, e la G. C. civile di Trani in esaminandoli CON DECISIONE 2 LUGLIO 1834 NE AMMISE IN CONTUMACIA DI SQUADRILLI QUELLO CHE RIFLETTEVA LA PRESCRIZIONE, E RIVOCANDO LA SENTENZA APPELLATA IN QUANTO ALLA CONDANNA CONTRO CODIGNAC PER DUC. 975 NE *lo assolvè.* RITENNE MAL ESSERSI *creduto la prescrizione commerciale fondata alla prescrizione di pagamento quanto l' art. 195 leg. di eccezione la fa osservare col decorso solo del tempo. Che la massima contra non valentem . . . era inapplicabile,* mentre Squadrilli agir potea contro gli amministratori del fallimento, iudi erroneamente il Tribunale erasi dato a credere, che Squadrilli era stato inabilitato ad agire fino a che non fu rimosso l' ostacolo del fallimento del suo debitore.

Squadrilli opponendo dalla decisione due luglio sostenne, in primo che la prescrizione erasi non ben aggiudicata. Che si appellava per incidente dalla parte con cui il Tribunale accolse la carenza di azione. Che in fine credeva inutile difendersi contro il motivo di esistenza di fallita, mentre esclusa del Tribunale non ammessa dalla decisione luglio, era questa contro tal

eccezione un giudicato - In sussidio oppose di terzo la sentenza dichiaratoria della fallita.

Insisteva Codignac per la conferma della sentenza appellata, meno nella prescrizione, invocava il rigetto delle opposizioni. La Corte nella considerazione che le parti a vicenda or invocavano, or impugnavano la fallita, con decisione 13 agosto 1834 ordinò l'esibizione degli atti a questa relativi.

Dopo che Squadrilli ebbe esibito la procura *a dedurre la fallita la dichiarazione di questa, la sentenza che l'ammise, quella di salvo condotto, la Corte dietro le conclusioni di Codignac* che insisteva per lo rigetto delle opposizioni, con decisione 20 settembre 1834 confirmò la sua decisione, nonchè la sentenza del Tribunale per la carenza ed altro, meno la prescrizione.

Squadrilli denunziò tal decisione, e la Corte Suprema ritenendo non bene applicata al caso la prescrizione con decisione 12 settembre 1835 censurandola rinviò la causa alla G. C. civile di Napoli per lo riesame.

Squadrilli nel 23 ottobre 1834 citò Codignac nel Tribunale suddetto *a veder spiegare le provvidenze intorno alle suddette cambiali del 26 ottobre che gl'intimò* - A 4 novembre 1834 il Tribunale condannò Codignac al pagamento di esse, ritenne per principj quegl'istessi, che come sopra, erano stati adottati nell'altra sentenza 31 gennaro.

Codignac si appellò con atto de' 8 luglio 1835 ripetendo - 1.° *La nullità del giudizio - La prescrizione per l'elasso di 5 anni, conchiuse per la circoscrizione di tutti gli atti; ed ove occorrea, dichiararsi prescritta l'azione con condanna alle spese in favor del suo patrocinatore D. Benedetto Giove*, che disse anticiparle - La G. C. esaminando questo gravame

in contumacia di Squadrilli, discutendo la ragion di ostacolo che il Tribunale avea invocata per escludere la prescrizione, che se Squadrilli DURANTE LA FALLITA NON AVEA POTUTO AGIRE COL SUO DEBITORE, BEN IL POTEA COGLI AMMINISTRATORI DEL FALLIMENTO; CON DECISIONE 19 AGOSTO 1835 AMMISE QUINDI L'APPELLO PER LA INVOCATA PRESCRIZIONE; ASSOLVÈ CODIGNAC DALLA CONDANNA CONTRO DI LUI PRONUNZIATA PER LE DUE CAMBIALI DEL 26 OTTOBRE, ed accreditò le spese al patrocinatore signor Giove per averle anticipate. *Squadrilli con protesta che non intendea ritener la narrativa scritta in detta decisione 10 agosto, e compilata dal patrocinatore di Codignac solo comparente, intimò tal decisione al Codignac con atto 20 febbraro 1836 ed al patrocinatore un altro 23 detto, notificò pure ad entrambi la procura a dichiarar LA FALLITA DEL 14 AGOSTO 1823; LA DICHIARAZIONE DI QUESTA; LA SENTENZA CHE L'AMMISE; LA SENTENZA DI SALVOCONDOTTO, LO STATO PER UNA CESSIONE DI BENI PRESENTATO DA CODIGNAC A 1 LUGLIO 1824 IN CUI QUESTI ANNOTA NEL SUO PASSIVO QUANTO SEGUE. 43 D. Giuseppe Squadrilli di Andria con cambiali duc. 2423. 95.*

Si oppose Squadrilli dalla detta decisione 10 agosto e tanto contro Codignac che contro Giove sostenne: Essersi non legalmente pronunziata la prescrizione, primieramente perchè dessa è esclusa dalle limitazioni stesse, che l'art. 195 LL. di eccezioni mette alla sua regola di eccezione, resisteva la sentenza di condanna, e la ricognizione di atto separato contenuta nello stato di cessione di beni, che riguardava appunto la somma in contesa: che se volea dirsi l'opposto conveniva dar la dimostrazione a qual'altra ragione appartenessero; aggiunse, CHE DURANTE LA FALLITA NON SI ERA POTUTO AGIRE, NON VI ERA STATO CON CHI FARLO ESSENDO CESSATI GLI AGENTI NE' 15 GIORNI

DELLA NOMINA. DISSE IN FINE CHE IL FALLITO NON PRESCRIVE PERCHÈ NON SI PRESUME CHE PAGA.

Il patrocinatore di Codignac con atto de' 25 febbraro 1836 chiese, ch'essendo la presente causa identica a quella pendente presso la G. C. civile di Napoli dovea a questa riunirsi. Chiese cancellarsi la causa, perchè mancava delle produzioni, che trovavansi presso la parte. In ultimo domandò il rigetto delle opposizioni, e la confirma della decisione opposta.

Sqnadrilli portando la causa all' udienza conchiuse per la rivoca della decisione opposta - Codignac in contrario chiese la confirma di questa, ed aggiudicarsi le spese allo istesso signor Giove.

La Corte con *decisione de' 7 marzo 1837* ritenendo: Che le cause erano assolutamente diverse, mentre se quella pendente in Napoli rifletteva una cambiale, ben altre non quelle per le quali era disputa nella G. C. civile di Trani: Che mentre Squadrilli ritenea colle sue opposizioni le precedenti difese, non avea poi esibite tutte le carte; laonde era uopo che si riunissero per pronunziare sul merito della causa.

Su tali motivi senz' arrestarsi alla riunione delle cause, pronunziando sulle opposizioni, dichiarò che allo stato non vi era per ora luogo a deliberare.

SQUADRILLI CON ATTO FIRMATO DA LUI COME PARTE, E DAL PATROCINATORE IN DATA 10 NOVEMBRE 1836, A TOGLIERE OGNI DUBBIA INTELLIGENZA, DICHIARÒ: CH' EGLI NON EBBE INTESO MAI DI VOLER FAR USO DI ALTRI ATTI, SE NON DI QUELLI CHE DIRETTAMENTE, O PER RELAZIONE RIFLETTEVANO LE CAMBIALI 26 OTTOBRE, QUINDI RITENEA LE SENTENZE 26 AGOSTO, E 11 SETTEMBRE 1823; E LA DICHIARAZIONE DI FALLITA DEL 25 AGOSTO DETTO, E IL SUDDETTO STATO DI CESSIONE DI BENI PER RILEVAR LA PRUOVA DELL' OSTACOLO ALLA PRESCRIZIONE, OGGETTO UNI-

co di loro presentazione. Che ritenea come mezzi di opposizione alla contumaciale 10 agosto, ed alla discussione di quelle prettamente limitare la giurisdizione di riesame, che il gravame di lui portava alla Corte contro la di lei decisione. Intimò la decisione 7 marzo, e chiese le spese anche contro del signor Giove.

D. Nicola Palumbo si costituì per Codignac, e con atto 16 gennaro corrente, si rimise alle difese chiedendo il rigetto delle opposizioni, e conferma della opposta decisione.

Con altro atto intimato nel corso del 19 gennaro corrente dichiarò al patrocinatore di Squadrilli, che la prescrizione invocata da Codignac, ed ammessa dalla decisione opposta è fondata in legge: Che ove potea credersi ostacolo alla medesima, la fallita, la Corte dovea circoscrivere tutti gli atti, e rinviar le parti alla fallita. La copia di tale atto fu portata al domicilio del patrocinatore, e rilasciata alla di lui domestica.

Con questo ultimo atto il patrocinatore di Codignac disse dar comunicazione di un estratto del secondo foglio d'udienza di una decisione resa dalla Gran Corte civile di Napoli, di cui diè ancora copia, con cui rinviò Squadrilli al giudizio di fallita sul riflesso, che una fallita, ed i suoi atti relativi non erano a mettersi in dubbio - Che Codignac anche innanzi al Tribunale avea opposto la fallita - Che gli atti della fallita non erano stati impugnati di frode. Che la decisione annullata dalla Corte Suprema avea fatto piu' che rinviare al fallimento, quando ammettendo la prescrizione assolvè Codignac.

§. 2. Testo della decisione.

Intese le conclusioni del sig. Morea, l'arringa del sig. Squadrilli qual parte nella causa, e le conclusioni ed arringhe del sig. Palumbo.

La Gran Corte civile ha esaminato la seguente quistione.

Un creditore in virtù di cambiali traettizie, che invoca la fallita del suo debitore, come di ostacolo alla eccepita prescrizione quinquennale, può deviare dal giudizio di fallita, ed agire direttamente contro del debitore?

Ritenuto che l' opponente D. Vincenzo Squadrilli possessore di più cambiali traettizie contro D. Domenico Codignac, dopo lungo giudizio per la più parte di esse fu con decisione della Gran Corte civile di Napoli de' venti settembre 1836 rinviato a sperimentare le di lui ragioni presso gli atti della fallita del di lui debitore.

Che per le rimanenti due cambiali de' 26 ottobre 1819 l' una di duc. 1300, e l'altra di duc. 600, il Tribunale di Commercio colla sua sentenza del 31 gennaro 1833, avea dichiarato di non esservi luogo a deliberare, perchè le medesime non eransi allora esibite, e quindi con altra sentenza de' 4 novembre 1834 a vista di esse, uniforme a motivi espressi nell' anzidette precedente sentenza per una consimile cambiale di duc. 975, condannò il sig. Codignac al pagamento dei chiesti duc. 1900 assieme cogli interessi - Infine che nell'appello di Codignac contro alla citata ultima sentenza in primo luogo si dedusse la nullità del giudizio, in secondo luogo si elevò la prescrizione quinquennale, e questa G. C. civile con decisione del 10 agosto 1835 trovando ben fondata la eccepita prescrizione, l' ammise ed assolvè Codignac dal preteso pagamento del valore delle cambiali.

Considerando, che il sig. Squadrilli nell' opporsi alla cennata decisione, si è prefisso per suo unico scopo quello di combattere la prescrizione quinquennale; ma per farlo à dovuto principalmente ricorrere alla nota massima di dritto di non esser dato di prescrivere contro colui che mancava di poteri per agire. Così mettendo in campo l' ostacolo della fallita del suo debitore, che gl' inibiva l' interrompimento della prescrizione, richiama ad esame la quistione non nuova nel presente giudizio, cioè se siasi regolarmente proceduto per titoli commerciali contro un debitor fallito, che dal momento della fallita perdè di pieno dritto l' amministrazione di tutt' i suoi beni - Art. 434 leg. di commercio. In effetti uno fu il giudizio per tutte le cambiali che possiede Squadrilli contro Codignac. Costui sin dalle prime dimandò rinviarsi Squadrilli al giudizio di fallita. Le due cambiali in disputa fecero parte della medesima contestazione portata all' ndienza del Tribunale di Commercio del dì 31 gennaio 1833; tanto vero che la posteriore sentenza di condanna al pagamento del valore di esse fu profferita in ispiega delle provvidenze in quella riservate. Nè l' appello di Codignac distrugge tal posizione, anzi virtualmente la conferma allorchè invoca l' annullamento dell' intero giudizio - In fine le stesse opposizioni di Squadrilli fondate sopra l' impossibilità d' interrompere la prescrizione per la circostanza della fallita àn dato luogo a Codignac di chiedere sussidiariamente il rinvio delle parti al giudizio di fallita.

Attesochè dell' esistenza del giudizio di fallita non può, nè punto, nè poco dubitarsi in vista delle due sentenze del Tribunale di Commercio de' 26 agosto e degli 11 settembre 1823, e degli altri documenti esibiti dallo stesso Squadrilli - In effetti si à da queste carte, che il sig. Codignac sin dal 25 agosto 1823 fece la sua dichiarazione di fallita nella can-

celleria del Tribunale Civile di Trani funzionante da Tribunale di Commercio, retrotraendola al giorno 28 febbrajo 1820 allorchè avea cessato da' pagamenti, e dalle sue operazioni commerciali - Che dichiarato egli nello stato di fallimento, furono destinati il commissario, gli agenti, sugellati i di lui beni, ed assicurata la sua persona per mezzo di un usciere - Che in fine veduta la relazione degli agenti provvisorj della fallita in riguardo alla iscrizione sommaria de' bilanci, e de' registri gli fu accordato un salvocondotto interino contro qualunque arresto provveniente da condanna commerciale.

Attesochè comunque nella sentenza de' 31 gennaio 1833 che portò la condanna de' ducati 975 siasi detto che l' ostacolo del fallimento era cessato dal dì 20 ottobre 1832, pure sì fatta ragione non può riferirsi che all' altra causa che ebba il signor Codignac con D. Gaetano Muscilli di lui creditore, ma la sentenza all' uopo profferita nella citata epoca de' 20 ottobre 1832 fu rivocata da questa G. C. con decisione del 1 agosto 1834, e fu ordinata l' esecuzione delle cennate due sentenze relativamente alla fallita, dei 26 agosto e 11 settembre 1823 che Muscilli avea opposte di terzo.

Attesochè finalmente Squadrilli à contro di se la decisione della Gran Corte civile di Napoli de' 20 settembre 1836 che à rigettato le opposizioni di terzo da lui prodotte avverso gli atti della fallita del signor Codignac - In conseguenza se un giudizio di fallita esiste, e se le LL. di eccezione per gli affari di commercio negli art. 493 e seguenti àn tracciato i mezzi co' quali i creditori del' fallito devono agire pel ricupero de' loro averi, il sig. Squadrilli, ch' è un creditore commerciale del fallito Codignac, non à dritto di spingere le procedure contro di lui direttamen-

te, ma è d' uopo, che a quel giudizio sia rinviato.

Attesochè nell' annullamento dell' intero giudizio vi è la succumbenza scambievole di entrambi i contendenti, e perciò essendovi luogo alla compensazione delle spese, cessa pure la disputa particolare, che l' opponente Squadrilli à voluto promuovere contro di D. Benedetto Giove precedente patrocinatore del signor Codignac, cui si erano aggiudicate le spese nella decisione emessa in grado di appello.

La G. C. civile in contumacia del patrocinatore D. Benedetto Giove pronunziando diffinitivamente sulle opposizioni prodotte da D. Vincenzo Squadrilli avverso alla sentenza de' 10 agosto 1835, annulla il procedimento che à avuto luogo direttamente contro di D. Domenico Codignac per le due cambiali in quistione, l' una di duc. 1300, e l' altra di duc. 600, e rinvia l' opponente sig. Squadrilli al giudizio di fallita di esso sig. Codignac. Le spese dello intero giudizio compensate.

§. 3 Economia della difesa - Partizione della materia - Irrecettibilità del ricorso.

D. Vincenzo Squadrilli à impugnato la decisione della G. C. civile di Trani con ricorso per annullamento sfornito del consueto deposito per la multa. Egli in vece lo à corredato di due certificati; il primo della direzione delle contribuzioni dirette della provincia; ed il secondo portando l' attestato della sua indigenza.

Codignac à dedotta la irrecettibilità del ricorso per essersi manifestamente violato l' art. 586 delle LL. di rito civile.

L' art. è così concepito:

Sono dispensati dal deposito della multa dei doc. 40.

2.° Le persone INDIGENTI *: benvero debbono esse produrre uniti al ricorso un certificato d' indigenza rilasciato* DAL SINDACO DELLA LORO MUNICIPALITÀ *, non solo vistato, ma approvato dall' intendente, ed un estratto del ruolo delle contribuzioni: in mancanza dei quali documenti il* IL RICORSO È IRRECETTIBILE *, senza potersi supplire col deposito dell' ammenda, se sia trascorso il tempo utile a produrre il ricorso, o siasi anche prima dalla Suprema Corte dichiarato non recettibile.*

La fede d'indigenza notificata dal corrente non è rilasciata dal sindaco del comune del suo domicilio, e segna un'epoca di 4 anni e 10 mesi pria del ricorso.

L' attestato si contiene in questi termini :

Si certifica da noi quì sottoscritto SINDACO DEL COMUNE DI TRANI, *che D. Vincenzo Squadrilli domiciliato in questo comune medesimo, non possiede beni di sorte alcuna, come si ravvisa dal catasto provvisorio rettificato; non à industria visibile, non esercita impiego lucroso, non è mercante, nè trafficante, ma ritrae il giornaliero alimento dalle proprie braccia. A ciò costi ec.* TRANI 25 GENNAIO *1833.*

Or nel fatto è costante, che D. Vincenzo Squadrilli è di Andria, e quivi insieme col suo padre sempre domiciliato. Questo fatto importante vien deposto dalle qualità della decisione attualmente impugnata. Si legge in quelle così: *tra D. Vincenzo Squadrilli* LEGALE DOMICILIATO IN ANDRIA. E si noti, che la qualità de' contendenti è fatto delle parti, e non semplice formalità di cancelleria. Nè le narrative smentiscono questa confessione, anzi questo fatto inalterabile, per non incontrarsi in nessun luogo la indicazione del domicilio del ricorrente in un sito diverso da quello della città di Andria.

Di più Squadrilli si porta domiciliato in Andria

nel ricorso tuttora pendente notificato il giorno 19 di ottobre dello scorso anno 1837.

Ma che Squadrilli sia sempre stato domiciliato in questa città risulta dal fatto suo proprio, e dal giudicato della stessa Corte Suprema del 12 di settembre del 1835.

Egli nel giorno 2 dicembre del 1834 attaccò con altro ricorso per annullamento due decisioni della G. C. civile di Trani, la prima contumaciale de' 2 di luglio, e la seconda definitiva de' 20 di settembre di quell' anno.

Coteste decisioni si profferirono tra D. Vincenzo Squadrilli e D. Domenico Codignac precisamente sopra otto delle dieci cambiali a lui cedute da suo padre D. Giuseppe.

In quella occasione venne pure il ricorso intimato senza deposito, ma con la fede d' indigenza così espressa :

Si certifica da noi secondo eletto DEL COMUNE DI ANDRIA *pel sindaco impedito come D. Vincenzo Squadrilli di* QUESTO SUDDETTO COMUNE *non possiede beni di sorte alcuna, nè trovasi annotato in questo catasto; non esercita veruna industria visibile, non impiego lucroso, non mercante, ma s' incammina per la professione legale, ed attualmente è sostenuto da suo padre proprietario di questo comune. Si rilascia il presente certificato ad esso signor Squadrilli da valere per dispensarsi dall' obbligo di fare il deposito di ducati 40 ai* TERMINI DELL' ART. *586* PROC. CIV. *per ricorrere per annullamento in Corte Suprema di giustizia :* ANDRIA *3* NOVEMBRE *1834. Nicola d' Aralio.*

Ed in quella decisione ed in quel ricorso, che certamente sono atti di parte concordemente si dice DOMICILIATO IN ANDRIA.

In quel tempo Codignac dedusse la irrecettibili-

tà di quel ricorso, perchè fallace l'attestato, non già improprio.

Squadrilli temendo un sinistro accidente aggiunse il deposito di multa, ma fuori termine.

La Corte Suprema con suo arresto del 12 di settembre 1835 ragionando su la inammessibilità, osservò, che non soffriva vizio il ricorso, *perchè* (sono parole testuali) *il ricorso fu originariamente accompagnato da documenti d'indigenza opportunamente notificati: estratto negativo de' registri fondiari: certificato della indigenza regolarmente verificato.*

Che cotesti documenti non sono stati in alcun modo rivocati in dubbio.

Che il deposito posteriormante fatto per timor panico, e non per altra ragione, non merita alcun riguardo, nè attenua il diritto bene consolidato al gravame.

E bene disse allora la Corte Suprema; perciocchè la fede vedevasi rilasciata dal municipe del luogo del domicilio del ricorrente, ed in epoca coeva al ricorso. E questo arresto, se assoda il fatto che D. Vincenzo Squadrilli era di Andria, e col favore dell'attestato del sindaco di quella città ben si dispensava dal deposito, rifiuta perciò solo qualunque fede di altra autorità municipale di un comune diverso da quello di Andria, ed il quale è nel nostro caso quello di Trani città grande e distante molto della prima.

Nè si dica, che Squadrilli avesse potuto aver domicilio anche in Trani, dacchè una serie di fatti e di argomenti escludono cotesto ripiego.

In primo luogo tanto nella decisione, e nel ricorso del 1834 il suo domicilio è in Andria.

Lo stesso si dica dell' attuale decisione, e dell'attuale ricorso.

In secondo luogo lo stesso Squadrilli ritenne per

illegale ed infruttnoso l'attestato del sindaco di Trani; comeche egli comunque l'avesse in tasca sin dal giorno 25 di gennaio del 1833, cioè a dire da due anni, pure allorchè nel 31 di dicembre del 1834 portò il primo ricorso si provvide del certificato del sindaco del suo comune, cioè di quello di Andria.

In terzo luogo, se l'antica fede del sindaco di Trani non valse a Squadrilli nel 1834, come mai potrà ripigliar forza col ricorso del 19 di ottobre del 1837, cioè dopo cinque anni? Squadrilli dunque possedeva la fede d'indigenza del sindaco di Trani sin da gennaio del 1833 e non la mise a profitto.

Egli non ne usò nel 1834, poiche comprese il primo di essere illegale, e si provvide di quella del municipe del suo comune, cioè di Andria dove era stato sempre ed è tuttora domiciliato.

Nell'ottobre 1837 à disseppellito quell'attestato infruttuoso ed incompetente, nel mentre che nella decisione, e nel ricorso da lui prodotto si porta domiciliato in Andria, dove sempre è rimaso.

E lasciando indietro per momenti cotesta decisive avvertenze, la fede anche che fosse fatta e rilasciata dall'autorità municipale di Andria, nè pure varrebbe a riempire il voto della legge.

Essa debb'essere di epoca contemporanea al ricorso. Se precede di molto non supplisce l'assicurazione indubitabile della povertà del ricorrente. Taluno può esser bisognoso oggi, e può arricchire quindi ad un anno. La condizione degli uomini è variabile in giorni, e molto più nel corso di cinque anni, massime quando si tratti di acqnistar fortuna capace a fare un deposito non maggiore di 40 ducati.

Nel fatto l'attestato incompetentemente e nullamente rilasciato è del 31 gennajo 1833: il ricorso è del 19 ottobre 1837, quindi precede per quattro an-

ni e dieci mesi. Certamente, che non si è veduta cosa più ridevole ed esorbitante di questa.

A tutte le ragioni raccontate si aggiunga la fallacia intrinseca dell' attestato d' indigenza.

Squadrilli è professor legale. Egli è presente ed officia personalmente i magistrati, e sicuramente che nissuno lo terrebbe per persona raccomandata alla mercede degli uomini.

Egli è cessionario di suo padre di dieci cambiali, l' ammontare delle quali insieme agl' interessi sormonta i ducati 13,000, perloche ne soddisfece suo padre nel 1832, e da costui n'è stato rifatto nel momento stesso del ricorso, cioè nel 1837, mediante la retrocessione.

Queste cose à detto, e sostenuto, e per queste à pur trionfato nell'ultima causa che à trattato per suo padre contro lo stesso Codignac nel 16 dello scorso mese di agosto del volgente anno.

Egli medesimo nel 1834, ad onta della ritualità delle fedi, aggiunse il deposito di multa, non già per timor panico, ma per temenza giustissima, comeche egli ben conosceva che così operando frodava la legge, e falsava il vero. Se nel 1834 fece il deposito di multa, anche ora doveva farlo. Se le sue condizioni eran tanto felici nel 1832 da sborsare in un fiato duc. 10,000, molto più sono avventurose adesso, che à raccolto gran parte di questa vistosa somma. Il ricorrente dunque è nell' aperto divieto dell' art. 586 delle leggi di rito, e perciò il suo ricorso è inammessibile.

Chiudiamo questa prima parte della trattazione memorando alla Corte Suprema la sua giureprudenza, alla quale fermamente si attiene.

Dessa à ravvisato, che la inondazione dei ricorsi dipende principalmente dalla libidine de' litiganti, che trascende allorchè nulla lor costano.

Essa inquire sulla possidenza , e capacità dei ricorrenti a fare il deposito anche in contraddizione dell'apparente indigenza attestata dalle autorità municipali.

Chiari esempì tuttodì ne fornisce , e noi ne ricordiamo un solo renduto tra Berger e Mezzacapo nel 18 marzo del corrente anno.

Or se s' indaga e si pruova dal resistente la menzogna dello attestato , quando legalmente esiste ; certamente che quando questi atti necessarì sono radicalmente illegali, e perciò nulli ed inefficaci sotto qualunque rapporto considerar si vogliano , la inammessibilità del ricorso riesce vittoriosa ed irresistibile.

§. 4. Discussione dei motivi di merito del ricorso.

§. 5. I. Mezzo.

Nè la decisione contumaciale del dì 10 di agosto del 1835 era inalterabile , nè la definitiva del dì 19 di gennaio del 1837 à trasceso i confini della legge.

La G. C. in contumacia aveva rivocata la condanna dei primi giudici , assolvendo Codignac col favore della prescrizione dichiarata delle tratte de' 26 di ottobre del 1819:

Su le opposizioni di Squadrilli, che pertinacemente sosteneva il fallimento , riformò il deciso , rinviò costui a quel giudizio , e lo discaricò delle spese.

Se ci fosse luogo a doglianza , il sarebbe per Codignac, che peggiorò la sua sorte, non mai per Squadrilli , che migliorò la sua condizione.

Codignac assoluto in contumacia si è veduto rimenato ad un secondo esperimento di dubbio successo.

L' assoluzione disparve : un novello scontro deve aver luogo : e la sua esistenza si comprometta per la terza volta.

Ciò posto: Squadrilli accusa la G. C. perchè in vece di rigettare, deferì alle sue voci. In cambio di perderlo, lo salvò rinviandolo al giudizio di fallimento. Dunque la G. C. non à violato nissuna legge. Non è incorsa nella riprovazione di aver mutata in meglio la sorte della parte presente, ma à riformata invece la contumaciale nel senso dell' opponente.

Essa ritrattò la condanna sulla pruova della esistenza del fallimento, che l' opponente medesimo le offriva, e sul principio di legge da lei invocato, che interdice a qualunque creditore commerciale di piatire contro il fallito fuori della sede di quel giudizio (1). Se stessero le cose in ragione inversa potrebbe meritar censura la G. C. civile. Se prima in contumacia avesse inviato al fallimento, ed indiffinitivo nel favore della parte presente avesse, o assoluto, o condannato, allora certamente sarebbe il caso dell' emenda.

Ma se à giovato l'opponente per le deduzioni da lui fatte, non à violato in verun modo le leggi accennate in questo primo mezzo e soltanto à pronunziata sopra fatti inconcussi, e sopra prescrizioni evidenti di diritto imperante. Da ultimo chi à potere di coibire il magistrato a far come si vuole? Egli à nell' arbitrio di provvedere come meglio gli sembra. È solo emendabile quando manomette la legge. E nel nostro caso lungi dal violarla l'à conservata gelosamente.

---

(1) *Art. 493 e seguenti LL. di eccezioni.*

§. 6. II. **Mezzo.**

La G. C. civile, oltre ai fatti ed alla legge à poggiato il suo divisamento sopra l' inespugnabile autorità della cosa giudicata.

Ritornando fuggevolmente sopra i fatti riportati nel di loro genuino tenore sul principio di questa memoria, si raccoglie:

1. Che D. Vincenzo Squadrilli nel 5 di gennaio del 1833 citò Codignac per lo pagamento di *tutte* le cambiali cedutegli da suo padre.

2. Che il Tribunale non ritenne il fallimento senza discutere questa eccezione; lo condannò per duc. 975; lo assolse per le tratte rimanenti; si riserbò per le due del 26 di ottobre 1819, non presentate dallo attore.

3. Che Codignac sull' ingresso della lite e preliminarmente oppose la circoscrizione di tutti gli atti appunto per la esistenza del fallimento, al quale doveva venir rinviato.

4. Che di ciò ne fece motivo di appello.

5. Che la G. C. civile in vista delle deduzioni di Squadrilli, che combatteva la prescrizione precisamente per la esistenza del fallimento, con sua decisione preparatoria del dì 13 di agosto del 1834 ordinò la esibizione degli atti relativi a questo giudizio.

6. Che al voto della G. C. adempì lo stesso Squadrilli producendo quelle pruove, come appunto depongono le narrative.

7. Che la G. C. non trovò luogo a deliberare con la decisione de' 20 settembre 1834 sulle opposizioni di terzo da Squadrilli recate contra le due sentenze del giorno 26 agosto ed 11 di settembre del 1823 di dichiarazione di fallimento e di salvacondotto, non già perchè il fallimento non esistesse, ma perchè credette dichiarar prescritta l'azione contro di Codignac.

8. Che la Corte Suprema con arresto del 12 settembre del 1835 annullò la decisione, poichè non era dato prescriversi, stando il fallimento.

9. Che lo stesso Squadrilli maggiormente insistette in rinvio su questo fatto.

10. Che la G. C. civile con decisione de' 20 settembre del 1836 in grado di rinvio annullò tutto il procedimento, e rinviò Squadrilli al giudizio di fallita (1).

---

(1) Il giudicato di rinvio è così concepito.

Quistioni. - 1. Ha luogo la opposizione di terzo prodotta da D. Vincenzo Squadrilli avverso gli atti della fallita di D. Domenico Codignac?

2. Si deve far diritto all' appello interposto dallo stesso Codignac contro la sentenza del Tribunale civile di Trani funzionante da Tribunale di Commercio dei 31 agosto 1833?

3. Che dell' appello incidente di D. Vincenzo Squadrilli?

4. Le spese?

Sulla 1. - » Considerando, che la opposizione di terzo di » D. Vincenzo Squadrilli contro gli atti della fallita di D. Do» menico Codignac manca assolutamente di base. Per fatto si ha, » che D. Domenico Codignac, che sin dal giorno 13 febbrajo » 1820 aveva fatto punta a' pagamenti, ed alle sue operazioni » commerciali nel dì 25 agosto 1823 fece la dichiarazione di fal» lita nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trani, rivestito » delle attribuzioni di Tribunale di Commercio, dal quale nel dì » seguente 26 agosto 1823 con sentenza resa in camera di con» siglio fu dichiarata l'apertura della fallita avvenuta sin dal 28 » febbrajo 1820. Furono destinati il Commessario, e gli agenti. » Furono poi suggellati gli effetti del fallito nel giorno 28 ago» sto, ed assicurata la sua persona per mezzo di un'usciere. Nel » dì 5 settembre 1823, il Commessario fece rapporto al Tribu» nale secondo l'articolo 450 LL. di eccezione intorno allo sta» to del fallito, che risultava dal suo bilancio, e propose di ac» cordargliai un salvacondotto; ed il Tribunale con sentenza del » dì 11 settembre 1823 accordò a D. Domenico Codignac un » salvacondotto interino contro qualunque arresto personale prov» veniente da condanna commerciale - Gli agenti osservando di » essere trascorso il termine de' 15 giorni tra 'l quale l' art. 451

11. Che il giudizio attuale per le due cambiali de' 26 di ottobre di duc. 1900 è parte integrale di quello spento in rinvio; poichè le parti sono le stesse: identici i titoli: unica la citazione originaria del 5 di gennaio 1833: uniforme la qualità di litiganti.

» delle LL. di eccezione accorda loro l' amministrazione interina » del fallimento, nel dì 15 settembre 1823 ne fecero rapporto » al Tribunale per esserne esonerati e nel giorno 27 di quel me- » se fu affissa a' termini dell' art. 449 LL. di eccezione la sen- » tenza de' 26 agosto 1823, che aveva dichiarato il fallimento » di D. Domenico Codignac, ed in seguito si procedè ad altri » atti ulteriori. Or dopo tutto ciò come può dirsi, che D. Do- » menico Codignac non abbia mai dichiarato la sua fallita, o che » al più questa non ebbe veruno effetto? Lo stesso D. Vincenzo » Squadrilli la riconobbe tanto, che se ne valse per opporla alla » eccezione di Codignac della prescrizione delle cambiali per lo » elasso di cinque anni con aver detto, che se egli non aveva po- » tuto agire contro Codignac fallito, invano da costui gli si op- » poneva la prescrizione di cinque anni per la nota massima, che » *contra non valentem agere non currit praescriptio* - Codignac non » mancò di opporre a Squadrilli la fallita, avendo conchiuso nel » Tribunale Civile di Trani funzionando da Tribunale di Commer- » cio nel dì 31 gennajo 1833, che il Tribunale voglia circoscri- » vere tutti gli atti, e rinviare il sig. Squadrilli al giudizio di » fallita, ma il Tribunale non elevò quistione su tal dimanda, e » perfettamente si tacque. Nella decisione della G. C. civile di » Trani da'27 settembre 1834 in contumacia confirmata in grado » di opposizione, vi si legge; *contro tale istanza di Squadrilli,* » *D. Domenico Codignac dedusse di dovere il Tribunale circoscri-* » *vere tutti gli atti, essendo esso fallito, e rinviare Squadrilli al* » *giudizio di fallita*, ma quella G. C. civile, avendo rivocato la » detta sentenza, ed assoluto Codignac fece assai più che rin- » viarlo al giudizio di fallita. Annullate le due decisioni in con- » tumacia ed in grado di opposizione della G. C. civile di Trani » dall' arresto della Corte Suprema di giustizia de' 12 settembre » 1835, dovendo questa Gran Corte civile in grado di rinvio » esaminare l' appello di Codignac avverso la sentenza del tribu- » nale di commercio de' 31 gennajo 1833, e le sue deduzioni » presso di quel Tribunale, non trovando impugnati di frode gli » atti della fallita di Codignac, anzi ravvisandoli in perfetta re-

12. Che Codignac anche in questo giudizio; ramo secondario ed innestato al primo per queste due cambiali allora omesse à replicato sempre, ed in grado di appello à riuvigorata la nullità del procedimento ri-

---

» gola, non trova ragione da ammettere la opposizione di terzo,
» che contro gli atti si è prodotta da D. Vincenzo Squadrilli.
» E qui non è inutile di osservare anche che D. Gaetano Muscilli
» altro creditore di D. Domenico Codignac, avendo prodotto op-
» posizione di terzo alla sentenza de' 26 agosto 1823, che di-
» chiarò il fallimento, ed a quella degli 11 settembre 1823, che
» accordò a D. Domenico Codignac un salvacondotto interino,
» la G. C. civile di Trani, dopo di un mezzo istruttorio inutil-
» mente dato a Muscilli onde provare le sue deduzioni contro la
» fallita, con decisione del 1 agosto 1834 rigettò una tale op-
» posizione, e ordinò la esecuzione delle due sentenze anzidet-
» te, condannando Muscilli alle spese.

Sulla 2. - » Considerando, che D. Domenico Codignac presso
» del Tribunale civile di Trani funzionante da Tribunale di com-
» mercio oppose alla dimanda di Squadrilli il rinvio della causa
» al giudizio della fallita, e il Tribunale senza elevar quistione
» su tal deduzione, ma semplicemente non arrestandosi alla ec-
» cezione della fallita, avendo giudicata nel merito, ha buon
» dritto Codignac di gravarsi di siffatta sentenza, che senza mo-
» tivazione, rigettando la eccezione della prescrizione quinquen-
» nale, e privandolo di quanto le leggi di eccezione sul fallimen-
» to dispongono a suo pro, lo condannò esecutivamente al pa-
» gamento de' duc. 975.

Sulla 3. - » Considerando, che rivocandosi la sentenza, che
» in parte fece dritto alla eccezione di Codignac, ed in parte la
» rigettò, e rinviandosi la causa al giudizio di fallita, non può
» accogliersi l'appello per incidente di Squadrilli, che pretende
» la rivoca della parte della sentenza, che lo dichiarò carente di
» azione per le tratte, nelle quale Codignac è girante, perchè
» non erano state intimate a lui tra i quindici giorni da quello
» del pretesto.

Sulla 4. - » Considerando, che convenga riunire le spese al
» merito principale del giudizio presso della fallita, al quale so-
» no rinviate le parti.

» La Gran Corte civile pronunziando diffinitivamente in gra-
» do di contumacia riunita e di rinvio dalla Corte Suprema di

producendo in seconde cure la eccezione siffattamente proposta sul primo cominciar della lite.

13. Che lo stesso Squadrilli à sostenuto tenacemente, ed à luminosamente dimostrato la materiale e legale esistenza del fallimento davanti alla G. C. civ.

Dalla serie di tutti questi fatti permanenti assicurati dalle narrative, e di tutte le pronunziazioni intervenute nel doppio giudizio derivante dalla comune origine della citazione de' 5 gennaio del 1833 emerge chiarissima la verità, che sopra questi dadi appunto fu contestata la lite e proseguita posteriormente, e che lungi dal rifiutarsi il fallimento, fu anzi ritenuto dalle due decisioni preparatoria, e diffinitiva de' 10 di agosto e 20 di settembre 1834; dall' arresto della Corte Suprema de' 20 di settembre 1835; dalla decisione in rinvio de' 20 di settembre del 1836, e che quindi pur bene è stato rispettato dalla decisione de' 17 di gennaio del 1838 sottoposta di presente alla critica della Suprema Corte.

Come mai il sig. Squadrilli può niegare, ignorare, ed infingersi intorno al giudicato di rinvio della terza camera della G. C. civile di Napoli?

Attestano le narrative, che il primo giudizio per

» giustizia, rigetta l'opposizione di terzo prodotta da D. Vin-
» cenzo Squadrilli avverso gli atti della fallita di D. Domenico
» Codignac. E quindi facendo dritto all' appello prodotto dallo
» stesso signor Codignac contro la sentenza del tribunale civile di
» Trani funzionante da quello di Commercio del 31 agosto 1833,
» e rigettando quello per incidente di Squadrilli, rivoca la me-
» desima sentenza ed annulla il procedimento, che ha avuto luo-
» go direttamente contro di esso Codignac ed ordina, che il sud-
» detto Squadrilli faccia valere le sue ragioni presso gli atti del-
» la suddivisata fallita.

Le spese sono rinviate al merito principale del giudizio presso la fallita.

le otto cambiali giunse sino in Corte Suprema, e che questo magistrato annullò nel 12 di settembre del 1835 la decisione della G. C. civile di Trani.

Attestano pure, che Codignac notificò a Sqnadrilli l'estratto *del foglio di udienza di una decisione della terza camera della G. C. civile di Napoli che aveva rinviato Squadrilli, al giudizio di fallita*. Ed in qual'altro modo se non in grado di riuvio poteva giudicare la G. C. civile sedente in questa capitale? Ed in qual'altro giudizio pronunziò, se non in quello delle cambiali cedute da D. Giuseppe Squadrilli a suo figlio Vincenzo? C'indichi qual' altra contestazione à egli avuto con Codignac. Se niun' altra ve n' è stata tra di loro, la decisione della terza camera e stata quella che costituisce un giudicato inalterabile che rimanda Squadrilli per le cambiali di suo padre al giudizio di fallimento. Ad a somiglianza di questo giudicato non poteva, nè doveva decidere che nel modo come à deciso la G. C. civile di Trani per le altre due cambiali allora omesse. Perciocchè diversamente opinando sarebbe sconciamente incorsa nella contrarietà del giudicato, e D. Vincenzo Squadrilli cessionario di dieci cambiali di suo padre, per otto avrebbe veduto annullato il procedimento, e lui rimesso alla fallita e solo per le due ultime avrebbe corso un destino diverso. Assurdo senza dubbio strano, e forse inconcepibile.

§. 7. III. Mezzo.

Egli è vero, che Squadrilli opponeva lo impedimento della fallita nel senso di giovarsene per esclndere la prescrizione che se gli opponeva del debitore. Ma è vero altresì, che se è dato a Sqnadrilli di dissimnlare il vero, e di destreggiarsi a seconda delle occasioni, non è però concessa a lui la sopremazia di

scindere i fatti e le confessioni: limitare il valore e la efficacia de' medesimi : attenuare la virtù delle leggi.

Codignac apponeva un dilemma stringentissimo. Esso diceva, o esiste, o non esiste il fallimeuto. Se esiste il creditor commerciale non può perseguire il suo debitore in una sede diversa dal giudizio di fallimento. Se non esiste, ed allora la prescrizione delle tratte si è operata inevitabilmente.

Squadrilli cominciò per niegare, ma finì per dimostrare la esistenza del fallimento, che sosteneva di esser giunto sino ad un dato stadio e vissuto fino al 1832, nel quale anno fu distrutto. Quindi agognava a stabilire nua sezione di tempo nell' atto medesimo. Per quanto il fallimento à esistito, procurarsi uno schermo per la prescrizione. Niegarlo pel tratto successivo.

Questo sistema a prescindere di essere illegale ed antilogico è pure inattendibile.

Se il fallimento à esistito, i suoi effetti sono pieni ed interi. Se si può sostenere che sospenda la prescrizione è del pari evidente, che operi il rimando a lui di qualunque controversia commerciale col debitor fallito.

Non si è dedotto, nè si è dimostrato in qual'epoca siasi messo nel nulla; che anzi il tribunale con la prima sentenza del 31 gennaio del 1833 non discusse tale eccezione preliminarmente a tutte le altre opposta da Codignac.

Squadrilli non à mentovato nelle sue difese il momento ed il perchè si fosse spento. Vagamente si dice, in proposito della sentenza di prima condanna renduta nel 31 gennaio del 1833, *che il tribunale avvisò, che l' ostacolo della fallita di Codignac non era stato rimosso prima dell' ottobre 1832.*

Questa frase gettata, non viene giustificata da

vernn documento, o pronunziazione del magistrato; perciò solo non è di alcuna influenza.

Per opposto le difese continue di Squadrilli: le due memorate decisioni de' 13 di agosto e 20 di settembre 1834: l'arresto de' 12 settembre 1835, e la decisione di rinvio de' 20 settembre 1836 ànno ritenuto non mai annullato, ma tuttora in piedi il fallimento, d'onde consegue un doppio argomento.

Il primo, che nella presenza di cotesti giudicati tornava superflo per la G. C. civile confutare la considerazione de' primi giudici intorno al cessato fallimento. Perciocchè anche che fosse ciò avvenuto in forza di un giudicato; avendo il contrario statuito più giudicati posteriori, taceva il primo sino a che non si rescindevano i secondi: essendo appunto la virtù del giudicato posteriore quella di annullare il precedente, e così operar sempre sino a che quest' ultimo non si annulli nei modi propri indicati dalla legge.

Il secondo, che nel dubbio debba credersi alla G. C., la quale per non rimanere alcun vôto nel ragionamento spiegò l'errore del tribunale, ed osservò, che una decisione della G. C. civ. del 1 di agosto 1834 aveva annullato una sentenza de' 20 ottobre 1832, e ritenuto fermo il fallimento nella causa tra D. Gaetano Muscilli e D. Domenico Codignac (1).

---

(1) In onor del vero, e per rendere uno omaggio alla religione della G. C. civ. di Trani riportiamo qui in nota il giudicato di Muscilli, che sicuramente non abbiamo potuto foggiare a nostro talento.

La G. C. civ. con decisione interlocutoria del dì 25 gennaio 1833 ordinò una pruova sulla esistenza del falllimento. Il creditore Muscilli la compilò, e talmente dessa riuscì in vantaggio di Codignac, che costui rinunziò alla ripruova.

Con decisione diffinitiva del 1 agosto 1834 la Gran Corte disse così:

Nel silenzio delle narrative merita più fede la G. C., che il ricorrente. Lo stesso dice intorno a questo fatto anche la G. C. civ. di Napoli nel suo giudicato riferito di sopra. Dovremmo supporre che abbiano congiurato nel mendacio due G. C. civ. contro di Squadrilli. Ma la imputazione trascende la umana credenza.

Ma poniamo la più funesta ipotesi per noi; nissun pro ne consegue il ricorrente. Perciocchè più giudicati avendo assicurato il fallimento, anche che ultronea si riputasse la considerazione della G. C. civile, verserebbe su di un fatto non influente alla decisione della causa. Smentito da più giudicati e perciò incapace a soggiogare la decisione medesima fondata sopra principî invariabili e sicuri.

Inoltre ciò che buccina il ricorrente sopra la irregolare, o abortiva nascita del fallimento sono cose, che quì tornano inopportune, mentre non è questa la sede propria per conoscerne, e sarebbero dette a proposito in quel giudizio, al quale lo à rinviato la G. corte civile.

Quelle sentenze cioè di dichiarazione di fallita e di salvacondotto non sono che interinali e perciò potranno ben rivocarsi da quel tribunale medesimo che le à profferite. Da ultimo sostenere tranquillamente che

---

La G. C. civile coerentemente alle conchiusioni del pro curator generale del Re, spiegando le provvidenze riserbate con la sua decisione de' 25 gennaio 1833 profferita sulle opposizioni prodotte da D. Domenico Codignac avverso la decisione di congedo del dì 3 dicembre 1832 fa dritto all'appello interposto dallo stesso Codignac avversa la sentenza del tribunal civile de' 20 ottobre 1832, ed alle sue opposizioni, e rivocando non meno la sentenza suddetta de' 20 ottobre 1832, che la decisione apposta, ordina che si eseguano le sentenze de' 26 agosto ed 11 settembre 1826.

Condanna Muscilli alle spese.

non si è potuto difendere sopra di questa eccezione *non dedotta* è veramente maraviglioso, e nissun'altro si ardirebbe di niegare fatti replicatamente apposti, e de' quali è cosperso ogni luogo della narrativa. Dica piuttosto il ricorrente che non seppe combattere tanta luce di verità e di ragion legale.

§. 8. IV. Mezzo.

Il ricorrente rifugge alla mal dichiarata prescrizione ed alla ricognizione volontaria del debito operata da Codignac nella indicazione del bilancio.

Sembra che inopportunamente si richiami la Corte Suprema sopra questa disputa per lo principio che la decisione impugnata non à fatto diritto alla prescrizione, ma riformando la sua contumaciale à rimandato Squadrilli al giudizio del fallimento. Tutta la discussione s' impegna dunque sopra gli altri mezzi disaminati di sopra.

Ma qualora piacesse discutere in ipotesi ed accademicamente il mezzo ben si rammenterebbe, che l'art. 195 delle ll. di eccezione fulmina la prescrizione, come pena, e non come presunzione del pagamento contro del creditore per titolo commerciale. Sotto quale aspetto il fallimento non impedisce il creditore dallo agire. Esso à gli agenti e poi i sindaci, che sostenendo le veci del debitore sono le persone legittime co' quali necessariamente può introdursi, o proseguirsi i giudizî commerciali.

Di poi l'art. 162 delle stesse leggi non dispensa il possessore della tratta di protestarla, anche nel caso *di fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio.* Quindi non è vero che il fallimento impone la paralisi ad ogni affare: spegne la persona legale del fallito, ed interdice al creditore sino gli atti di cautela interrompitori della prescrizione.

Anche negli antichi fallimenti tutti i creditori presentavano i loro titoli ed erano ammessi. Insomma il giudizio universale del fallimento, come ogni altro di tal natura è fatto appunto per agire, e non per rimanersi. Ed i creditori debbono in luogo di soprastare esercitare diligentemente le proprie ragioni.

Per quanto concerne la ricognizione, la stessa non è per atto separato importante novazione; e perciò non supplisce alla eccezione dell' art. 195.

Ma se anche così fosse non opererebbe mai il risorgimento del titolo nella forma commerciale, ma sì bene nella civile e per quanto il riconoscimento separato darebbe vita e consistenza al debito una volta commerciale.

Somma della causa e conchiusione.

Stringendo in poco discorso il lungo ragionare riduciamo a proposizioni tutta la causa.

I. Il ricorso è inammessibile perchè nel divieto dell' art. 586 delle ll. di rito civile. La fede d' indigenza non è rilasciata dal sindaco del comune di Andria, che è quello del ricorrente, ma da quello di Trani. E che non sia Trani il comune di Squadrilli lo attestano i suoi fatti propri; ciò è a dire il ricorso da lui portato nel 31 dicembre del 1834, nel quale dichiara di essere di Andria e quivi domiciliato, e la fede di povertà renduta dal municipe di quella città e non di Trani; lo confermano pure lo incausa della decisione impugnata ed il ricorso attuale.

Da ultimo la fede nè anche è conforme alla legge perchè fatta 4 anni e dieci mesi pria di nascere il ricorso.

II. Nessuna violazione à commessa la G. C. civile allorchè migliorando la sorte dell' opponente lo à rinviato al fallimento, invece di confermare la sua de-